



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GOLFO ARANCI**

Tel. 0789 563644 – Fax. 0789 563645 – Numero Blu 1530

Email: ucgolfoaranci@mit.gov.it – PEC: cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it – Web: www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci

ORDINANZA N. 01/2020

**BANCHINA DI EMERGENZA
SITUATA PRESSO IL PORTO TURISTICO/PESCHERECCI DI GOLFO ARANCI**

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci:

VISTE le proprie ordinanze n. 32/2004 in data 01 Luglio 2004 che approva il “Regolamento di sicurezza e dei Servizi Marittimi del Porto di Golfo Aranci” e n. 29/2016 in data 13 giugno 2016 che disciplina la banchina al transito nel tratto in prossimità delle c.d. “Casette” del Porto Turistico-Pescherecci;

CONSIDERATA la necessità di garantire, per motivi di urgenza, l'ormeggio e lo stazionamento di eventuali unità in avaria o danneggiate a causa di eventi straordinari occorsi in navigazione e lo sbarco di eventuali infortunati, membri dell'equipaggio, passeggeri e diportisti in genere;

VISTO il nuovo assetto delle banchine e specchi acquei all'interno del Porto Turistico-Pescherecci di Golfo Aranci, a seguito di rilascio di concessione demaniale marittima da parte dell'Autorità di sistema di sistema portuale a società privata a decorrere dal 01 Gennaio 2020;

VISTI gli articoli 17, 28, 30, 81 e 1774 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

RITENUTO necessario prevenire il verificarsi di possibili danni e salvaguardare l'incolumità delle persone e delle cose nonché tutelare la sicurezza della navigazione;

ORDINA

Art. 1 – Porto Turistico-Pescherecci Banchina sopraflutto c.d. “Le Casette”

La banchina nord del porto turistico/pescherecci, nel tratto in prossimità delle c.d. “casette”, per una lunghezza di metri 28,00, come meglio evidenziato nell'annessa planimetria che costituisce parte integrante della presente ordinanza, è destinata allo stazionamento temporaneo di unità in avaria/sinistrate per il tempo strettamente necessario al ripristino delle condizioni di navigabilità e comunque valutato all'occorrenza da questa Autorità Marittima, le operazioni dovranno svolgersi con condizioni meteo assicurate.

Art. 2 – prescrizioni per l'ormeggio

Ai fini della presente ordinanza, dette unità devono richiedere la preventiva autorizzazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, via radio (canale 16 VHF) o telefono. Presso la banchina di emergenza saranno destinate solo unità aventi caratteristiche tecnico-nautiche idonee in relazione alla lunghezza di banchina disponibile ed al fondale e comunque su valutazione del Comandante del Porto.

Per le ulteriori unità, non espressamente autorizzate da questa Autorità Marittima, vige il divieto di ormeggio. La banchina non potrà essere occupata dalle unità in transito, o con modalità diverse da quelle autorizzate. E' fatto obbligo a tutte le unità che utilizzeranno la banchina di emergenza di conferire i rifiuti accumulati a bordo secondo la vigente normativa.

Questa Autorità Marittima si riserva la facoltà di procedere al rilascio di autorizzazioni in deroga alla presente ordinanza qualora sopravvenissero eventuali esigenze contingenti.

Art. 3 – Divieto di ormeggio aree adiacenti

Nel tratto di banchina in corrispondenza della radice delle c.d. "cassette" di cui all'articolo 1, per una lunghezza di metri 13,00, e per la lunghezza di metri 34,00 della massicciata adiacente, ai fini di sicurezza della navigazione vige il divieto di ormeggio.

Art. 4 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente Ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti da diverso illecito comportamento, saranno puniti:

- a. se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 171/2005;
- b. negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art. 1174 (Inosservanza di norme di polizia) e dell'art. 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci, nonché trasmissione agli organi di informazione locale.

Golfo Aranci, lì 24 Gennaio 2020

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Angelo FILOSA

Allegato all'Ordinanza 01 in data 24 Gennaio 2020

